

- (4) Tali atti lasciano ai costruttori la scelta dell'autorità di omologazione da cui ottenere un'omologazione che consenta loro di immettere sul mercato dell'Unione veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti.
- (5) In assenza di disposizioni speciali, il recesso del Regno Unito dall'Unione fa sì che le omologazioni CE e le omologazioni UE rilasciate in precedenza dall'autorità di omologazione del Regno Unito, in conformità degli atti normativi dell'Unione, non potrebbero più garantire l'accesso al mercato dell'Unione. Tali omologazioni sono state ottenute anche da costruttori stabiliti in Stati membri diversi dal Regno Unito. I veicoli, i sistemi, i componenti e le entità tecniche indipendenti omologati dal Regno Unito, in conformità degli atti normativi dell'Unione, possono essere immessi sul mercato dell'Unione fino alla data in cui la legislazione dell'Unione in materia di omologazione cessa di applicarsi al e nel Regno Unito ed è allora necessario stabilire disposizioni speciali al fine di agevolare l'immissione di tali veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti sul mercato dell'Unione dopo tale data.
- (6) Attualmente la legislazione dell'Unione in materia di omologazione non prevede la possibilità di omologare nuovamente tipi già omologati altrove nell'Unione. Tuttavia, i costruttori dovrebbero poter continuare la produzione di veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti intrapresa sulla base di omologazioni rilasciate in precedenza dall'autorità di omologazione del Regno Unito e poter continuare a immettere tali veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti sul mercato dell'Unione. È pertanto necessario consentire ai costruttori di ottenere nuove omologazioni dalle autorità di omologazione degli Stati membri diversi dal Regno Unito.
- (7) Il presente regolamento dovrebbe inoltre far sì che i costruttori continuino ad avere la massima libertà possibile di scegliere la nuova autorità di omologazione dell'Unione. In particolare, tale scelta del costruttore non dovrebbe essere subordinata all'assenso dell'autorità di omologazione del Regno Unito o all'esistenza di eventuali accordi tra l'autorità di omologazione del Regno Unito e la nuova autorità di omologazione dell'Unione.
- (8) Al fine di garantire la necessaria certezza giuridica per tutte le parti interessate e assicurare condizioni di parità tra i costruttori, è necessario stabilire, in modo trasparente, condizioni uguali applicabili in tutti gli Stati membri.
- (9) Al fine di consentire la continuità della produzione e dell'immissione sul mercato di veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti, i requisiti ai quali i relativi tipi devono essere conformi per essere omologati dall'autorità di omologazione di uno Stato membro diverso dal Regno Unito dovrebbero essere quelli applicabili all'immissione sul mercato di nuovi veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti e non quelli applicabili ai nuovi tipi.
- (10) Analogamente, i requisiti per i nuovi veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti sono applicabili ai costruttori che hanno ottenuto omologazioni rilasciate da Stati membri diversi dal Regno Unito. La previsione degli stessi requisiti per l'omologazione di tipi ai sensi del presente regolamento e per l'immissione sul mercato di nuovi veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti mira pertanto a garantire la parità di trattamento tra i costruttori interessati dal recesso del Regno Unito e quelli che hanno ottenuto omologazioni rilasciate da Stati membri diversi dal Regno Unito.
- (11) Nessuna disposizione del presente regolamento dovrebbe impedire al costruttore di un veicolo di richiedere su base volontaria un'omologazione dell'Unione per un tipo di veicolo già omologato nel Regno Unito sulla base di taluni requisiti applicabili a nuovi tipi di sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti quando il tipo di veicolo rimane per il resto identico a quello omologato nel Regno Unito.
- (12) Le omologazioni richieste per veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti completamente nuovi non dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento.
- (13) Dovrebbe essere possibile, per le omologazioni rilasciate ai sensi del presente regolamento, basarsi sulle relazioni di prova già presentate al fine di ottenere l'omologazione nel Regno Unito, nei casi in cui i requisiti su cui tali relazioni si basano non siano cambiati. Per permettere di continuare a utilizzare le relazioni di prova emesse dal servizio tecnico notificato dal Regno Unito, è opportuno che il presente regolamento disponga un'esenzione dal requisito che tale servizio tecnico sia stato designato dall'autorità che rilascia l'omologazione e che ciò sia stato notificato alla Commissione dallo Stato membro. Al fine di coprire anche il periodo in cui la legislazione dell'Unione in materia di omologazione cessa di applicarsi al e nel Regno Unito, è anche opportuno che il presente regolamento disponga un'esenzione dai requisiti specifici relativi alla designazione e alla notifica dei servizi tecnici di paesi terzi.

